



Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno **29 ottobre 2020** presso gli ampi locali della diocesi contigui alla sede del Consultorio Familiare di Belluno, in Via Ostilio, 6 alle ore **18,00** si riunisce il Consiglio Direttivo. Sono presenti Rosalisa Sartorel, Sandro Sommariva, Moro Stefano, Svaluto Moreolo Pier Luigi e Ennio Colferai. Assente don Sandro Gabrieli. E' presente la direttrice Gianelda Ferro Catello.

Constatata la validità della seduta e la regolarità delle misure di sicurezza in base alle disposizioni sul COVID 19, si passa ad approvare il verbale della seduta precedente ed a discutere e deliberare i punti posti all'O.d.G.:

- **Modifiche al nuovo Statuto del Consultorio alla luce della più recente normativa sul Terzo settore.** La presidente espone le motivazioni che hanno portato alla modifica/aggiornamento dello Statuto in base alle ultime indicazioni di legge sugli Enti del Terzo Settore. La denominazione attuale è: Consultorio Familiare Socio Educativo di Belluno O.D.V.(art.1); viene definita la qualità di Volontario (art.9); il numero di tre deleghe nelle votazioni (art.13); la definizione del Collegio dei Sindaci (art.19); il Bilancio sociale (art. 23 bis); la tenuta dei libri sociali (art.29). Le modifiche allo Statuto vengono deliberate all'unanimità dei presenti.
- **Confronto andamento attività.** La direttrice conferma un calo di presenze dovute alla pandemia e non ci sono liste di attesa. Prosegue la collaborazione con Telebelluno per la costruzione di un progetto promozionale da perfezionare entro la fine d'anno. Si delibera una spesa complessiva non superiore ai 4-5 mila euro. Su interessamento di Sartorel e Colferai è stato effettuato il recesso dalla linea Telecom per il passaggio a La3 Wind con un risparmio nei canoni telefonici di oltre il 50%.
- **valutazione sospensione attività in presenza fino al 13 novembre da sottoporre all'assemblea;** dopo approfondita valutazione, anche in termini di sicurezza sanitaria, si decide di orientare l'utenza ad effettuare - a propria scelta - colloqui a distanza, anche per facilitare l'accesso a persone soggette a quarantena domiciliare. Verrà fatta una riunione dei Consulenti familiari per sentire la loro disponibilità. La presidente si impegna a relazionare alla prossima Assemblea dei Soci.
- **Analisi e delibera recenti assegnazioni del 5 per mille.** La presidente sottolinea l'importanza di questa fonte di finanziamento. Invita i presenti a sensibilizzare i loro propri ambiti trasmettendo la comunicazione di invito e consegnando gli appositi bigliettini con il nostro CF **9300 1560 254**. Il Consigliere Svaluto Moreolo, data la situazione generale di stallo in essere, a causa della pandemia, propone di studiare una formula per una possibile forma di pubblicità a mezzo TV (Telebelluno). Il Consiglio approva entro un limite di disponibilità possibile di 5.000,00 euro.
Vengono poi deliberate le destinazioni dei fondi 5x1000 accreditati nel corso dell'esercizio: €2.326,96 il 30/07/2020: per copertura spese condominiali; €2.304,34 il 06/10/2020 per €320,48 per risorse umane e per €1.983,86 per costi di funzionamento.
- **Varie:** si valuta l'opportunità di dotare la segreteria di un telefono portatile in modo da consentire, in caso di chiusura dell'attività in presenza, una costante risposta alle richieste di interventi di consulenza "a distanza". Si incarica il consigliere Stefano Moro di verificare in base alla sua personale conoscenza, la possibilità di organizzare un tale servizio.

L'incontro termina alle ore 18,50.

Il Segretario verbalizzante

Rag. Sandro Sommariva

La presidente

avv. Rosalisa Sartorel

STATUTO
CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO EDUCATIVO di BELLUNO O.D.V.

Art. 1.

(Denominazione e sede)

L'Ente del Terzo settore denominato "Consultorio familiare di Belluno", costituito in data 17 giugno 1977 con atto del notaio Chiarelli (n. 31500/12233 Rep.), riconosciuto a norma della legge Regione Veneto n. 28 del 25.03.1977 con provvedimento n. 438 del 29.01.1980, assume la denominazione "Consultorio Familiare Socio Educativo di Belluno O.D.V. (Organizzazione Di Volontariato)", ha la forma giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi del codice civile e della normativa in materia, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede in Via Flavio Ostilio n. 6 nel Comune di Belluno. Possono essere istituite, anche a tritolo provvisorio, delle sedi periferiche.

La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2.

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato denominata "Consultorio Familiare Socio Educativo di Belluno O.D.V." è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'esercizio sociale ha durata di un anno: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 3.

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'Organizzazione come individuati nel successivo articolo 7; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5.

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6.

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, richiamati dalla lett. a) dell'art. 5 co. 1 del D. Leg. 117/2017;



- formazione universitaria e post-universitaria di cui alla lett. g) dell'art. 5 co. 1 del D. Leg. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 c. 1 del D. Leg. 117/2017;

il tutto mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

a) svolgere gratuitamente servizio di consulenza medica, psicologica, pedagogica, giuridica, morale, sociale, sia prematrimoniale che matrimoniale, a tutti coloro che ne facciano richiesta, singoli, coppie o famiglie;

b) operare per la difesa e diffusione dei valori del matrimonio e della famiglia, secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, per una consapevole preparazione dei giovani al matrimonio e per una sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tali argomenti;

c) promuovere i valori comportamentali della persona secondo i principi dell'etica cristiana al di fuori di ogni dipendenza partitica e/o ideologica e/o confessionale;

d) organizzare corsi di formazione, promuovere pubblicazioni, dibattiti e ogni altra opportuna iniziativa;

e) organizzare incontri di preparazione alla nascita, incontri con neo genitori, incontri nelle scuole sui problemi psico-affettivi e sessuali, incontri con i genitori della scuola materna;

f) offrire servizi su problemi e bisogni emergenti purché rientrino nelle finalità proprie del Consultorio;

g) assistere i singoli, le coppie e le famiglie nei momenti di necessità e disagio psicologico;

h) fornire ad Enti, Gruppi o Associazioni che lo richiedessero, docenti per la trattazione dei problemi del matrimonio e della famiglia, nello spirito delle finalità istituzionali del Consultorio;

i) fornire il tirocinio universitario e post-universitario.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 7.

(Soci ordinari e Soci sostenitori)

Sono associati dell'Organizzazione in qualità di soci ordinari tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente e a titolo di volontariato per realizzarle.

Sono associati dell'Organizzazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche che, pur non prestando la loro attività a titolo di volontariato, versano la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea al fine di contribuire al sostegno dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi previsti.

Art. 8.

(Regole di ammissione)



L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 10 (dieci) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 9.

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;

hanno diritto di votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di esaminare i libri sociali.

Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci sostenitori hanno l'obbligo di versare la quota associativa annua che verrà stabilita dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio; il mancato pagamento determina la decadenza dalla qualità di socio.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 10.

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 11.

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La decisione è appellabile innanzi all'Assemblea e comunque innanzi al Giudice ordinario entro sei mesi dalla notifica della deliberazione.

Art. 12.

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario Tesoriere;
- Collegio dei Sindaci;

Art. 13.

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea determina l'orientamento generale e programmatico del Consultorio, delibera sul bilancio, nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca il/i soggetto/i incaricato/i della revisione dei conti.

L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, nonché sull'esclusione degli associati e sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto.

L'Assemblea approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

All'Assemblea spetta anche l'elezione dei Consiglieri occorrenti all'integrazione del Consiglio in carica nel caso in cui venga deciso l'aumento del numero dei membri o nel caso in cui venga meno il numero dei consiglieri per dimissioni.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14.

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione può avvenire anche a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati

Art. 15.

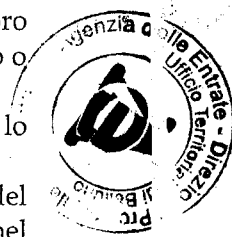
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 16.

(Assemblea straordinaria)



L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17.

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e dell'indirizzo generale dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e non più di nove membri comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre. I membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere; può provvedere alla nomina di un Direttore e di altre figure utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato in via ordinaria ogni sei mesi e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Spetta al Consiglio amministrare l'organizzazione dare esecuzione alle delibere Assembleari, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; amministrare il patrimonio del Consorzio, avvalendosi dell'opera del Tesoriere, compiere gli atti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari e promuovere le attività previste dall'art. 6. Può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente. Spetta al Consiglio disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il consigliere che per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo non vi partecipi senza addurre una legittima ragione di impedimento decade dalla carica.

Art. 18.

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima dalla scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19.

(Collegio dei Sindaci)

L'amministrazione del Consorzio è controllata da un Collegio dei Sindaci, costituito da tre persone, in tutto o in parte estranee all'Associazione, nominate dall'Assemblea per un triennio. Essi devono redigere la loro relazione e presentarla all'Assemblea contestualmente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 20.

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
2. contributi degli associati;
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. contributi di organismi internazionali;
6. donazioni e lasciti testamentari;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. rendite patrimoniali;
9. attività di raccolta fondi;
10. ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117/2017;
11. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Art. 21.

(I Beni)

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione secondo le normative vigenti e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22.

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23

(Bilancio)



I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, esaminati dal Collegio dei Sindaci, i quali redigono una loro relazione e vengono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23. Bis

(Bilancio Sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24.

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 25.

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'Organizzazione.

Art. 26.

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività a titolo gratuito sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27.

(Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 28.

(Assicurazione dell'Organizzazione)

1. L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 29.

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;



c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali.

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 30.

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31.

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Art. 32.

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runtis) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runtis medesimo.

Belluno, 24 aprile 2008.

con successive modifiche del 02 aprile 2012,
ulteriori successive modifiche dell'11 aprile 2019,
e ulteriori successive modifiche del 30 ottobre 2020.

LA PRESIDENTE

Rosalia Sartorel
avv. Rosalia Sartorel

REGISTRATO A BELLUNO **04 MAG. 2021**
n. **322** serie **3** Liquidati euro **200,00**
(**DUECENTO/00**)

IL CAPO TEAM (*)

Anna Antonia

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Lozito)